



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO CRITERI E LIMITI per attività negoziale relativa ai CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI per importi superiori ai 40.000,00 euro

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (comma 2 lett.b) dell’art. 45) e artt. 13 e 134 del D. Lgs.
36/2023

N.B.: per le sponsorizzazioni inferiori ai 40.000,00 euro l’art. 13 del D. Lgs. 36/2023, prevede l’applicazione dei principi generali del risultato, fiducia e libero accesso al mercato nell’individuazione del contraente (sponsor).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;

VISTA la Parte I Titolo I e l’art. 134 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36;

VISTA la lett. b) del comma 2 dell’art. 45 del D.L. 28 agosto 2018 n. 129– “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATA l’importanza di integrare le risorse ordinarie con forme di partenariato pubblico-privato, l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA promuove la sponsorizzazione come risorsa ulteriore per sostenere l’offerta formativa e il miglioramento dei propri servizi dei propri servizi.

DELIBERA

di approvare il Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno di questo Istituto.

Art. 1 – Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione scolastica (*sponsee* o sponsorizzata) si obbliga ad associare alle proprie attività destinate ad avere diffusione presso l’utenza scolastica il nome, l’immagine, il logo, il marchio o i prodotti di un altro soggetto terzo (*sponsor* o sponsorizzatore) dietro corresponsione di una somma di denaro ovvero in cambio di una prestazione di beni o servizi o altre utilità.

La finalità del contratto di sponsorizzazione si individua nello scopo di pubblicità e promozione in cambio di un corrispettivo per l’utilizzo del nome o dell’immagine altrui.

L’Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA** intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l’acquisizione di risorse finanziarie per realizzare progetti didattici curriculari ed extracurriculari o per l’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del fine pubblico istituzionale.

Art. 2 Soggetti Sponsor o Sponsorizzatori

Possono assumere la veste di *sponsor* i seguenti soggetti:

1. qualsiasi persona giuridica avente scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitale, gli imprenditori individuali, gli artigiani, le cooperative e i consorzi imprenditoriali;
2. le associazioni senza fine di lucro.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:

1. le finalità e le intenzioni di tipo educativo, formativo e culturale;
2. l’esplicita intenzione coerente con il ruolo e la funzione istituzionale dell’istruzione pubblica e formativa della scuola;

3. la non sussistenza di scopi che siano in conflitto con le finalità della scuola;
4. la non sussistenza di provvedimenti di natura penale di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, procedimenti penali pendenti.

Non possono assumere la veste di *sponsor*:

1. i partiti e i movimenti politici;
2. le associazioni o gli Enti di qualsiasi forma giuridica con finalità, dirette o indirette, di natura politica;
3. scuole private, paritarie e parificate.
4. enti e/o istituti religiosi di qualsiasi credo religioso.

Art. 3 Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

1. il sostegno alle manifestazioni, curriculari ed extracurriculari, culturali, formative e artistiche;
2. gli interventi a favore delle Biblioteche scolastiche mediante la fornitura di mobili ed attrezzature, di libri, di volumi, ecc.;
3. gli interventi a favore di attività didattiche laboratoriali di lingua straniera e di informatica;
4. gli interventi a favore degli spettacoli musicali e/o teatrali di fine anno scolastico ovvero durante il periodo natalizio;
5. la fornitura di materiale didattico, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e specialistiche, mobili ed arredi;
6. le iniziative a favore delle attività sportive durante le gare, le manifestazioni oppure per la fornitura di attrezzature e beni o impianti sportivi;
7. le iniziative a sostegno dei servizi sociali come la collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati e diversamente abili;
8. la fornitura del diario scolastico, dei sussidi didattici per l'ordinaria attività curriculare;
9. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

Art.4 Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

1. Sponsorizzazione c.d. "pura" o "finanziaria" mediante l'erogazione da parte dello *sponsor* di contributi finanziari da versare direttamente all'Istituto.
Tali contributi possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la medesima iniziativa.
2. Sponsorizzazione c.d. "tecnica" realizzata mediante la cessione di beni mobili e/o servizi che abbiano rilevanza patrimoniale e siano funzionali al fine pubblico istituzionale della scuola.
A tal proposito l'Istituto deve valutare il buono stato dei beni e/o servizi e la loro utilità.
3. Sponsorizzazione c.d. "mista" consistente nella compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative alla realizzazione di attività progettuali già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

Art. 5 Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA**, quale controprestazione al contributo erogato dallo *sponsor*, attuerà le forme pubblicitarie di seguito indicate, alternativamente o in modo congiunto a seconda dell'accordo determinato in sede di stipulazione del contratto:

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
2. pubblicazione nel sito WEB della scuola in apposito banner del marchio-logo dello *sponsor*;
3. pubblicazione su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello *sponsor* e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
4. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio- logo o generalità dello *sponsor* sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
5. distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget con indicazione dello *sponsor*.

Le modalità di sponsorizzazione sono rapportate all'entità del finanziamento oppure dei beni o servizi forniti dallo *sponsor*.

Le imposte sulla pubblicità, se dovute, dovranno essere corrisposte dallo *sponsor* direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento in cui il contratto ²diviene esecutivo.

Art.6 Finalità

Le attività dei soggetti esterni *sponsor* non devono essere in contrasto con le finalità educative, istituzionali e formative dell'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA** e devono rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nei contratti di sponsorizzazione, è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

La scelta degli sponsor privilegia realtà attive e sensibili nei confronti delle tematiche educative, scolastiche e della tutela dei minori.

In ogni contratto di sponsorizzazione deve esservi ricompreso il rispetto delle finalità istituzionali dell'istruzione pubblica.

Il contratto di sponsorizzazione non dovrà assolutamente prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola.

Saranno esclusi dall'individuazione degli sponsor i soggetti esterni la cui immagine, marchio o attività siano in contrasto con i principi educativi e i valori promossi dall'istituzione scolastica.

Nello specifico, non saranno ammesse partnership con (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO):

1. **Attività nocive per la salute e l'ecosistema:** Soggetti legati a produzioni che presentino rischi accertati o potenziali per il benessere psicofisico delle persone (come tabacco, alcol o gioco d'azzardo) o che abbiano un impatto negativo sulla sostenibilità ambientale.
2. **Aziende con condotte eticamente riprovevoli:** Organizzazioni su cui gravino accertamenti o condanne (anche presunte) per comportamenti contrari all'etica, al buon costume o all'ordine pubblico.
- ✓ Sfruttamento del lavoro minorile.
- ✓ Sfruttamento iniquo delle risorse nei Paesi in via di sviluppo.
- ✓ Pratiche di inquinamento ambientale o reati ecologici.
- ✓ Attività di speculazione finanziaria lesive dell'interesse collettivo.
- ✓ _____.

L'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA**, a suo insindacabile giudizio, rifiuterà qualsiasi sponsorizzazione:

1. dalla quale possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata;
2. dalla quale si possa ravvisare nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. reputata inaccettabile per motivi di opportunità generale, da motivare adeguatamente.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. la propaganda di natura politica, filosofica, sindacale, ideologica, religiosa;
2. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi;
3. la diffusione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
4. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
5. la possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
6. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
7. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici.

Art. 7 Individuazione dello Sponsor

Per le sponsorizzazioni inferiori ai 40.000,00 euro l'art. 13 del D. Lgs. 36/2023, prevede l'applicazione dei principi generali del risultato, fiducia e libero accesso al mercato nell'individuazione del contraente (sponsor).

Per importi superiori a 40.000,00 euro, l'individuazione dello *sponsor* deve rispettare il procedimento previsto dall'art. 134 del Codice dei contratti: l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'[articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli [articoli 66, 94, 95, 97 e 100](#) in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 8 Stipula e Risoluzione del contratto

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico di un apposito contratto, redatto in forma scritta, a pena di nullità nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. oggetto e finalità;
2. impegni dello sponsor e l'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA**;
3. il diritto alla sponsorizzazione "non esclusiva" ovvero il diritto alla sponsorizzazione "esclusiva";
4. la modalità di esecuzione del contratto mediante individuazione della forma della promozione, della comunicazione o della pubblicità;
5. la durata del contratto;
6. il corrispettivo per la prestazione;
7. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
8. l'eventuale recesso da parte dell'Istituto.....prima della scadenza;
9. la non previsione di vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola;
10. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
11. i casi di risoluzione del contratto per il mancato pagamento, in toto o solo parzialmente, del corrispettivo previsto ovvero per la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
12. esclusione di responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

L'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA** si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoposto alla normativa sulla tracciabilità (art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136) esclusivamente in riferimento alla sponsorizzazione c.d. tecnica. Per la sponsorizzazione

di puro finanziamento non si applicano le norme sulla tracciabilità.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario presso l'Istituto di credito cassiere dell'Istituto **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL CONCA**. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di rescissione del contratto.

Lo *sponsor* deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Per periodi superiori ad un anno occorrerà specifica delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 1 lett. d) del D.I. 129/2018.

Art. 9 Monitoraggio

Il Dirigente Scolastico acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento per poter relazionare al Consiglio di Istituto.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor* da parte del Dirigente Scolastico; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 Sponsorizzazione e trattamento dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto non potrà mai comportare, come controprestazione, comunicazioni allo *sponsor* di dati personali degli studenti e/o del personale dipendente.

Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore.

Art. 11 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento. In particolar modo si rinvia alle disposizioni fiscali di cui al D.P.R. n. 633/1972 per l'applicazione dell'IVA.

Art. 12 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno e entra in vigore dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante affissione all'Albo on line e pubblicazione sul sito web istituzionale <https://www.icvalledelconca.edu.it/> nella sezione Regolamenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA

N. ____ data ____

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. ____ data ____